



Registrato dal Notaio M. Zanobini il 15/12/1970

Modificato dall'Assemblea il 29/10/1982

Modificato dall'Assemblea il 24/02/1989

Modificato dall'Assemblea il 23/05/1996

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Costituzione e denominazione dell'associazione

Tra imprese che, in quanto svolgenti una attività direttamente e indirettamente collegata al settore portuale, indipendentemente dalla loro ubicazione localizzativa, si avvalgono o hanno interesse ad avvalersi, in tutto o in parte, dei servizi resi nell'ambito del Comprensorio Portuale di Savona-Vado, ed Organismi locali delle Associazioni costituenti il Comitato di Coordinamento dell'utenza Portuale con Sede in Roma, è costituita una Associazione denominata «UNIONE UTENTI DEL PORTO DI SAVONA-VADO» (di seguito indicata anche con la dizione di «Associazione») come da atto in data 15 Dicembre 1970, rogato a ministero del Dott. Mario Zanobini Notaro in Savona, a numero di repertorio 60582/1272, dalle successive Delibere del Consiglio Direttivo di ammissione e recesso soci e delle delibere di modifica statutaria assunte in data 29 ottobre 1982, 24 febbraio 1989 e 23 maggio 1996.

L'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado ha sede in Savona, alla Via Gramsci civ. n. 10 e codice fiscale n. 92007870097.

Articolo 2

Scopi dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado

L'unione Utenti del Porto di Savona-Vado, senza scopi di lucro:

1. rappresenta ed assiste nei confronti delle competenti Autorità amministrative e nei limiti dei poteri conferiti ai propri organi dal presente Statuto, le Imprese associate per tutte le questioni ed i rapporti aventi per oggetto la qualità, le modalità di organizzazione, la fruibilità ed il livello di onerosità dei servizi resi nel nostro Porto ed i programmi di sviluppo infrastrutturale che li riguardano;
2. assicura agli Associati il più ampio possibile servizio di informazione e documentazione sui problemi e sui provvedimenti di interesse per il settore;
3. provvede, se di competenza, o concorre alla nomina e alla designazione dei rappresentanti dell'utenza portuale negli enti ed organismi nei quali detta rappresentanza sia richiesta od opportuna; esegue, anche in collaborazione con altri, studi e ricerche, avvalendosi di esperti messi a disposizione dalle Imprese e Organizzazioni associate ovvero di Istituti specializzati o, infine, di professionisti autonomamente designati; promuove ogni opportuna iniziativa di diffusione, divulgazione e conoscenza dei problemi connessi al settore portuale;
4. nell'ambito dei rapporti di cui alle precedenti lettere a) e c), coordina e stimola le iniziative delle Imprese ed Organizzazioni associate nelle materie di interesse comune, interpone i propri buoni uffici per il superamento di eventuali conflitti di interesse, favorisce la solidarietà e la collaborazione fra gli associati e la definizione di indirizzi unitari di azione;
5. per i fini di cui alle precedenti lettere del presente articolo, amministra i fondi sociali, riscuotendo i contributi ordinari e straordinari, erogando le somme necessarie a far fronte alle spese deliberate, sottoscrivendo partecipazioni ad Associazioni e Società affini, operando investimenti immobiliari e mobiliari ed accettando erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni disposti a qualsivoglia titolo a favore dell'Associazione.

Articolo 3

Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, nell'ambito del raggiungimento dello scopo sociale, salvo lo scioglimento deliberato nelle forme di cui al successivo articolo 13.

Il patto associativo si intende rinnovato tacitamente di biennio in biennio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

Articolo 4 Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione, a maggioranza della somma dei voti globalmente spettanti ai singoli soci.

TITOLO II AMMISSIONE, OBBLIGHI E CONTRIBUTI DEO SOCI

Articolo 5 Ammissione dei soci

Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1 che, non facendone ancora parte, desiderino associarsi all'Unione Utenti del porto di Savona-Vado, potranno esservi ammesse a espressa domanda che dovrà indicare:

- la sede legale e il nominativo degli amministratori dell'azienda interessata;
- la natura, l'ubicazione e le caratteristiche dell'attività svolta ed il tipo di interconnessione con il settore marittimo portuale.

Le Associazioni di categoria costituenti il comitato di Coordinamento dell'Utenza Portuale con sede in Roma e/o le loro Organizzazioni territoriali o settoriali che, non facendone parte, desiderino associarsi all'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado, potranno esservi ammesse a espressa domanda, che dovrà permettere l'esatta individuazione dell'Associazione istante.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo.

L'ammissione decorre ad ogni effetto dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Articolo 6 Recesso ed esclusione del Socio

Ciascun Socio può recedere dalla Associazione alla scadenza del biennio previsto dal II comma dell'art. 3, con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Presidenza dell'Associazione almeno sei mesi prima della richiamata scadenza.

E' consentito, altresì, a ciascun Socio, il diritto di recesso in caso di dissenso espresso in sede di deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria per la modifica del presente Statuto, previa comunicazione del recesso nelle forme di cui al precedente comma entro trenta giorni dall'avvenuta adozione della modifica statutaria.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione per grave inadempienza agli obblighi sociali o per accertato nocumento agli interessi materiali e morali dell'Associazione, dolosamente arrecato.

Il recesso di cui al primo comma del presente articolo decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno successivo la scadenza del biennio di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il recesso di cui al secondo comma del presente articolo decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno successivo alla data di adozione da parte dell'Assemblea della modifica statutaria.

L'esclusione del Socio decorre agli effetti giuridici ed economici, dal giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione con la quale il Consiglio direttivo ha disposto l'esclusione dell'associato.

Articolo 7 Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente all'Associato in regola con il versamento dei contributi associativi di carattere ordinario e straordinario.

Articolo 8 Obblighi dell'Associato

Le Imprese e le Organizzazioni associate si impegnano all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, delle deliberazioni e delle direttive impartite dai competenti organi dell'Associazione e all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2 - del presente Statuto.

Si obbligano, altresì, a porre a disposizione dei competenti organi dell'Associazione gli elementi informativi, le notizie ed i dati che siano dagli stessi richiesti per il raggiungimento delle relative finalità istituzionali. Le Imprese e le Organizzazioni associate, infine, sono tenute al versamento dei contributi ordinari e straordinari deliberati dai competenti organi dell'Associazione entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 9 Contributi associativi

Alle spese per il funzionamento dell'Associazione provvedono le Imprese e le Organizzazioni associate con il versamento:

- a) del contributo ordinario annuo, da stabilirsi per ciascun esercizio entro il 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente dal Consiglio Direttivo con l'approvazione della maggioranza dei voti dei suoi componenti.

La mancata assunzione di delibera entro tale termine equivale a proroga per l'anno successivo dei livelli contributivi in corso di validità.

Il contributo ordinario annuo dovrà rispondere a criteri differenziati fra Imprese e Associazioni di Categoria o loro Organizzazioni territoriali di settore e fra imprese svolgenti attività in ambito portuale e imprese semplicemente fruitrici di servizi.

Per le Imprese e le Organizzazioni ammesse all'Associazione in corso d'anno, l'obbligo del versamento del contributo ordinario decorre dalla data di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Statuto;

- b) dai contributi straordinari deliberati caso per caso dai competenti Organi associativi di cui al successivo art. 13.

Il recesso o l'esclusione dell'associato non esonera dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari deliberati e comunicati antecedentemente alla data di efficacia del recesso o della esclusione a sensi del IV, V e VI comma dell'art. 6 - del presente Statuto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, agli obblighi di cui al I e II comma del precedente art. 8 -

Il contributo ordinario annuo è finalizzato alla copertura delle spese di ordinaria gestione dell'Associazione. Per iniziative occasionali che presuppongono l'impegno di risorse economiche superiori alle ordinarie capacità di bilancio dell'Associazione, sarà possibile il ricorso ai contributi straordinari di cui al I comma lettera b) del presente articolo.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E RELATIVE COMPETENZE

Articolo 10 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 11

L'Assemblea

L'Assemblea è formata dalle rappresentanze delle singole Imprese e Organizzazioni associate. Ciascuna Impresa associata può delegare, per iscritto, ad altro membro dell'Associazione, la propria rappresentanza nell'organismo assembleare, ma ogni membro non può fruire di più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il mese di maggio di ogni anno mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio direttivo o dal Collegio dei revisori dei conti, per autonoma iniziativa o a seguito di richiesta fatta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dell'insieme delle Imprese e delle Organizzazioni aderenti all'Unione utenti del Porto di Savona-Vado.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve contenere l'ordine del giorno della seduta e deve essere spedito a mezzo telegramma o raccomandata almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentano almeno un quinto degli associati.

Articolo 12

Esercizio del diritto di voto

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ciascun associato in regola col versamento dei contributi ordinari e straordinari esprime un voto, salvo che per l'elezione attiva e passiva dei membri di Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea di cui al I comma lettera b) del successivo art. 13 alla quale non possono concorrere i rappresentanti delle Associazioni e Organizzazioni essendo tale elezione riservata ai soli rappresentanti delle Imprese associate.

L'Assemblea ordinaria annuale e le assemblee straordinarie convocate prima della scadenza del termine per il pagamento dei contributi degli associati sono governate, in relazione all'esercizio di voto, secondo le risultanze dei contributi versati dai singoli associati nel precedente esercizio finanziario.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione;
2. determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea che non dovrà essere inferiore al numero dei rappresentanti di cui all'art. 14, 1 comma, lettera b), e procedere, con la riserva di voto di cui al precedente art. 12, alla loro elezione;
3. nominare il Collegio dei revisori dei Conti, nel numero di cinque membri dei quali tre effettivi e due supplementari;
4. deliberare sulle linee generali di politica associativa;
5. deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
6. deliberare sulla revoca e sulla sostituzione dei singoli membri degli organi associativi, del Presidente e del Vice Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati, senza tenere conto delle eventuali astensioni.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

1. deliberare sulle singole questioni poste all'ordine del giorno;
2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore, determinando, altresì, i di lui poteri e la destinazione delle attività patrimoniali residue;
3. deliberare sui contributi straordinari dei singoli associati, e sul relativo piano di riparto.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza della somma dei voti spettanti globalmente ai singoli soci, salvo che per le deliberazioni di cui a lettera a) del comma precedente, per le quali l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al secondo comma del presente articolo, e salvo che per le deliberazioni di cui a lettera d) del comma precedente alle quali si applicano le norme di cui all'ultimo comma del presente articolo. Per la sola deliberazione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno tre quarti della somma dei voti spettanti ai singoli soci. La determinazione di contributi straordinari e la approvazione del relativo piano di riparto dovranno essere adottate in sede di Assemblea Straordinaria con il voto favorevole, che potrà anche essere espresso in via preventiva per iscritto, da parte delle Imprese e Organismi interessati - limitandosi in tal caso l'Assemblea alla presa d'atto - di tanti associati quanti ne occorrono per raggiungere la maggioranza della somma dei voti globalmente spettanti ai singoli associati e, sulla base del piano di riparto, almeno l'80% del contributo straordinario proposto.

Articolo 14 **Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto:

1. dal Vice Presidente;
2. da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria costituenti il Comitato di Coordinamento d'utenza Portuale in Roma o loro Organismi territoriali o settoriali che risultino associate all'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado e in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Ciascuna designazione dovrà pervenire, a cura dell'Associazione o dell'Organismo di spettanza, alla Presidenza dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado a mezzo comunicazione scritta non oltre il giorno e l'ora di inizio dei lavori dell'Assemblea chiamata a procedere al rinnovo del Consiglio direttivo;
3. dai membri nominati dall'Assemblea ordinaria;
4. da non più di tre membri che il Consiglio direttivo, costituito dai componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ha facoltà di cooptare anche al di fuori delle persone di cui al I comma dell'art. 21 dello Statuto.

I membri del Consiglio durano in carica due anni.

Un consigliere impossibilitato a presenziare alla riunione di consiglio, può delegare un altro consigliere a rappresentarlo, con diritto di voto.

Ogni consigliere presente, non può avere più di una delega.

I consiglieri rappresentanti di Associazioni di categoria (membri di diritto) possono delegare un altro membro dell'Associazione di appartenenza, con diritto di voto.

Salvo le facoltà di farsi rappresentare come previsto ai punti precedenti, un consigliere che non ha partecipato direttamente ad almeno il 50% delle riunioni di consiglio svoltesi nel biennio di nomina, non potrà essere rieletto, o rinominato dalla propria Associazione, nel successivo consiglio direttivo.

Spetta al Consiglio direttivo:

1. eleggere nel suo seno e in occasione della sua prima riunione il Tesoriere;
2. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
3. predisporre il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
4. approvare la relazione annuale del Presidente all'Assemblea;

5. determinare i contributi ordinari annuali da comunicare ai singoli associati e approvare impegni e convenzioni che vincolino l'Associazione nei confronti dei terzi nell'ambito delle risorse economiche ordinarie dell'Associazione;
6. convocare, ove lo ritenga opportuno, l'Assemblea straordinaria, anche in assenza di apposita iniziativa del Presidente;
7. nominare o designare, per quanto di competenza dell'Associazione, i rappresentanti dell'utenza portuale negli Enti e negli organismi nei quali detta rappresentanza sia richiesta dall'Amministrazione;
8. impartire ai singoli soci direttive e censurarne i relativi inadempimenti;
9. deliberare gli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Associazione;
10. deliberare sull'accettazione di erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
11. esercitare il potere disciplinare sui dipendenti dell'Associazione;
12. deliberare assunzioni e licenziamenti di personale;
13. deliberare sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria e sulla determinazione del relativo ordine del giorno;
14. deliberare sui disinvestimenti e, in generale, su tutte le questioni che importino spese superiori alle Lire 2.000.000;
15. affidare, per il perseguimento degli scopi associativi, consulenze a singoli professionisti o ad istituti specializzati;
16. approvare accordi di collaborazione e/o di assistenza con Imprese e Organizzazioni esterne all'Associazione e deliberare la partecipazione a Società, sottoscrivendo eventuali quote di capitale, e l'adesione ad altre associazioni aventi finalità che rientrano negli scopi istituzionali della Unione Utenti del Porto di Savona- Vado.

Il Consiglio può deliberare la costituzione di un Comitato di Presidenza, determinandone la composizione ed i poteri, cui delegare parte delle sue competenze.

Il Comitato di Presidenza, se costituito, potrà assumere, in caso di necessità ed urgenza, decisioni del Consiglio Direttivo non rientranti nella delega salvo ratifica.

Ad ogni membro del Consiglio spetta di esprimere un solo voto e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione anche telefonica del Presidente e per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Presidente deve riunire il Consiglio direttivo, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, singoli associati od esperti. Anche i singoli consiglieri potranno farsi accompagnare o sostituire, per la discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno e previa intese con il Presidente, da un esperto, che avrà diritto di parola ma non di voto.

Articolo 15

Il Presidente dell'Associazione

Spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento al Vice Presidente:

1. la legale rappresentanza dell'Associazione;
2. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
3. la deliberazione delle spese per il funzionamento degli organi associativi e dell'apparato burocratico fino a L. 2.000.000;
4. la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
5. la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
6. la convocazione del Consiglio direttivo e la formulazione del relativo ordine del giorno, salva l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 14, nella quale l'ordine del giorno è formulato nella richiesta di convocazione del Consiglio direttivo dai membri interessati;
7. ogni altro incumbente che non rientra nelle competenze dell'Assemblea del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti.

Al Presidente dell'Associazione possono essere delegati dal Consiglio direttivo singoli provvedimenti di propria competenza.

Articolo 16 **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio.
Spetta al Collegio dei revisori dei conti:

1. sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione;
2. eseguire verifiche di cassa e contabili, in qualunque momento lo ritengano opportuno;
3. assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, delle quali devono essere notiziati a cura del Presidente dell'Associazione;
4. verificare il rendiconto consuntivo, prima della presentazione dello stesso alla Assemblea ordinaria;
5. riferire all'Assemblea ordinaria e straordinaria e al Consiglio direttivo sulle risultanze dei controlli effettuati;
6. convocare, ove lo ritenga opportuno, la Assemblea straordinaria, anche in assenza di apposita iniziativa del Presidente o del Consiglio direttivo.

I membri supplenti hanno diritto di voto solo in caso di assenza dei membri effettivi.

Articolo 17 **Il Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato nel proprio seno dal Consiglio direttivo;

- sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- riferisce periodicamente al Consiglio direttivo sull'andamento economico della gestione;
- predispone il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario.

Articolo 18 **Il Segretario**

Il Consiglio direttivo nomina, anche al di fuori dei propri componenti, un Segretario.
Spetta al Segretario:

- l'esercizio delle funzioni di segreteria del consiglio;
- la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, per la redazione e la sottoscrizione - unitamente al Presidente - dei relativi verbali;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni, dell'Assemblea e del Consiglio, che gli sia demandata;
- coadiuvare il Presidente ed il Tesoriere nella gestione organizzativa amministrativa ed economica dell'Associazione;
- rappresentare, su designazione del Presidente, l'Associazione presso Enti, Associazioni ed in ogni altra Sede.

Ove il Segretario non sia scelto tra i suoi membri, non ha diritto di voto nelle sedute del Consiglio direttivo.

Articolo 19 **Del personale**

Per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Associazione il Consiglio direttivo potrà avvalersi del personale di uno o più degli Organismi associati, previa stipula di apposita convenzione.
In alternativa, potrà procedere all'assunzione di apposito personale, stabilendone le mansioni ed il trattamento economico.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Chiunque rivesta cariche sociali ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e rigorosamente documentate.

Articolo 21 Elettorato passivo

Alle cariche sociali sono eleggibili i titolari, gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari delle Imprese o degli Organismi Associati.
Coloro che sono chiamati ad occupare cariche resesi vacanti prima della scadenza del mandato conferito al precedente titolare, ricoprono la carica fino alla scadenza del suddetto mandato.
Tutte le elezioni alle cariche sociali debbono essere fatte a scrutinio segreto.
E' ammessa la rieleggibilità alle cariche sociali.

Articolo 22 Del patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai contributi di cui all'art. 9 del presente Statuto;
2. dagli investimenti mobiliari, immobiliari ed eventuali partecipazioni al capitale di Società deliberati dal Consiglio direttivo;
3. dalle erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione e accettati dal Consiglio direttivo.

INDICE

Titolo 1

Denominazione sede e scopi dell'Associazione

<u>Art. 1 - Costituzione e denominazione dell'Associazione</u>	pag.2
<u>Art. 2 - Scopi dell'Unione Utenti del Porto di Savona-Vado</u>	pag.2
<u>Art. 3 - Durata dell'Associazione</u>	pag.2
<u>Art. 4 - Modificazioni statutarie</u>	pag.3

Titolo II

Ammissione obblighi e contributi dei Soci

<u>Art. 5 - Ammissione dei Soci</u>	pag.3
<u>Art. 6 - Recesso ed esclusione del Socio</u>	pag.3
<u>Art. 7 - Esercizio dei diritti sociali</u>	pag.3
<u>Art. 8 - Obblighi dell'Associato</u>	pag.4
<u>Art. 9 - Contributi Associativi</u>	pag.4

Titolo III

Organi dell'Associazione e relative competenze

<u>Art. 10 - Organi dell'Associazione</u>	pag.4
<u>Art. 11 - L'Assemblea</u>	pag.5
<u>Art. 12 - Esercizio del diritto di voto</u>	pag.5
<u>Art. 13 - Competenze dell'Assemblea</u>	pag.5
<u>Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo</u>	pag.6
<u>Art. 15 - Il Presidente dell'Associazione</u>	pag.7
<u>Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti</u>	pag.8
<u>Art. 17 - Il Tesoriere</u>	pag.8
<u>Art. 18 - Il Segretario</u>	pag.8
<u>Art. 19 - Del personale</u>	pag.8

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 20 - Gratuità delle cariche elettive pag.9

Art. 21 - Elettorato passivo pag.9

Art. 22 - Del patrimonio dell'Associazione pag.9